



**AGRICOLTORI ITALIANI
UMBRIA**

Prot. 18

Regione Umbria - Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità
Via Mario Angeloni n° 61 06124 Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Regione Umbria - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici
Via Mario Angeloni n° 61 06124 Perugia
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

Redazione del nuovo Piano dell'Area naturale protetta:

Osservazioni Valutazione Ambientale Strategica:

PARCO REGIONALE DEL SUBASIO

PARCO REGIONALE DEL MONTE CUCCO

PARCO REGIONALE DEL LAGO TRASIMENO

PARCO REGIONALE DI COLFIORITO

PARCO REGIONALE DEL FIUME TEVERE

SISTEMA TERRITORIALE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE S.T.I.N.A.

Premesso che

- la Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'Assessore regionale alle Aree protette Fernanda Cecchini, ha provveduto a preadottare i **Piani di gestione dei Parchi** di cui all'oggetto;
- oltre ai Piani di gestione, sono stati preadottati e sottoposti a partecipazione anche i **Regolamenti dei Parchi e i Piani pluriennali di Sviluppo socio-economico**, strumenti di straordinaria importanza per l'esercizio e la promozione di tutte le attività produttive all'interno delle aree naturali protette, tra queste, principalmente quelle agricole, zootecniche, forestali e del turismo rurale;
- in aggiunta a questi documenti di pianificazione obbligatoria, previsti dalla normativa nazionale e regionale e agli elaborati relativi al processo di **Valutazione ambientale strategica** (Rapporto ambientale, Relazione per la Valutazione di incidenza ambientale e Relazione per la Sintesi non tecnica), sono stati predisposti per tutti i Parchi dell'Umbria, anche specifici e straordinari **Piano di gestione del cinghiale per le Aree Protette - Parte I) e II) e Regolamento selezione cinghiale**;
- la complessa normativa prevede pianificazione e programmazione di territori e

comunità rurali appartenenti a ben sei diversi Parchi regionali;

- in attuazione della normativa vigente i Piani delle Aree naturali dovranno essere poi adottati dai **competenti Soggetti gestori** assicurando le forme di partecipazione e di pubblicità degli atti previsti dall' art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in particolare, previa assunzione dei pareri obbligatori degli Enti locali territorialmente interessati e delle stesse Comunità dell' Area naturale protetta e saranno approvati in via definitiva dalla Regione dell'Umbria con atto della Giunta;

Verificato pertanto che, oltre al presente momento partecipativo, ci dovranno essere ulteriori valutazioni di questi strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione che riguarderanno nello specifico per ogni Area Protetta

- a) Piano del Parco
- b) Piano pluriennale economico e sociale
- c) Regolamento del Parco
- d) Piano di gestione del cinghiale per le Aree Protette - parte I
- e) Piano di gestione del cinghiale per le Aree Protette - parte II
- f) Regolamento selezione cinghiale
- g) Rapporto ambientale
- h) Valutazione di Incidenza Ambientale
- i) Sintesi non tecnica
- j) Cartografia zoning vigente k) Cartografia zoning proposto

Si osserva la necessità e l'opportunità :

1. di garantire una lettura congiunta e coordinata degli strumenti oggetto della partecipazione con leggi e regolamenti comunitari così come con leggi e strumenti di pianificazione nazionali e regionali vigenti (es.ultima modifica legge 9/1995) e quelli in via di approvazione (es. Nuove norme in materia di domini collettivi, Nuove norme in materia di usi civici...) e regolamenti attuativi comunali;
2. di rendere gli strumenti pre-adottati più rispondenti alla specificità dei singoli Parchi;
3. di tenere conto della complessità insita nell'assetto di proprietà di molti territori a Parco (presenza Comunanze Agrarie).
4. di definire con urgenza una nuova governance dei Parchi, attraverso le Unioni dei Comuni interessate territorialmente al fine di raggiungere gli obiettivi attesi e di programmare le attività e le linee di sviluppo più utili alle Comunità;
5. di modificare la composizione delle Comunità del Parco, allargando l'Organismo suddetto alla partecipazione di almeno un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria agricole maggiormente presenti a livello regionale, considerato il grande valore produttivo, ambientale, paesaggistico, sociale, culturale delle attività agricole e silvo-pastorali esercitate all'interno dei territori dei Parchi dell'Umbria;
6. di assegnare ai Parchi risorse umane professionali e finanziarie al fine di garantire la reale applicazione di quanto contenuto nei Piani, nei Regolamenti e assicurare

una efficace gestione delle aree protette (vd. previsione relativa ad Apposita Struttura tecnica per esame dei provvedimenti di gestione del territorio);

7. di attivare Convenzioni con Consorzi e/o Agricoltori (Decreto Legislativo 228/2001) al fine di realizzare una corretta gestione delle risorse del territorio (es. manutenzione del verde, della rete stradale minore, dei sentieri, delle aree ricreative, tabellazione del parco etc.);
8. di rettificare l'indicazione della delimitazione delle Aree, ora in scala 1:25.000 (IGM), con la cartografia elaborata su base catastale. Si chiede di ricondurre sia la delimitazione generale dei territori a Parco che le singole Aree soggette a vincolo " ai confini e ai limiti catastali" con una chiara zonizzazione che prenda come limiti i confini catastali, le strade e i fossi etc.
9. di stabilire che la perimetrazione e relativa zonizzazione (art. 2, comma 2, della L. 394/1991 nonché dall'art. 12, comma 9, della l.r. n. 9/1995 e s.m.i), prevalgano sugli strumenti di pianificazione urbanistica e su quelli di pianificazione settoriale che interessano il territorio dei Parchi. Di prevedere altresì che le modifiche risultino immediatamente applicabili e non necessitino di adeguamento dei Piani Regolatori Generali, non costituendo variante ai sensi dell'art. 32, comma 9 della L.R. 1/2015 e s.m. e i. , fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del D.lgs. 42/2004 in materia di tutela paesaggistica".
10. di stralciare l'obbligo di acquisizione di concessioni, autorizzazioni e nullaosta da parte degli Ente territoriali competenti (Comune e/o Unioni di comuni) considerata la necessità per gli stessi di verificare ed attestare formalmente la conformità alle norme e prescrizioni al Piano del Parco e del Regolamento. Al Soggetto gestore dovrà essere riservato un termine certo entro il quale proporre l'annullamento dell'eventuale atto non conforme.
11. di prevedere incentivi all'agricoltura biologica e alle attività innovative sostenibili avviate da giovani imprenditori agricoli;
12. di stanziare risorse sufficienti ad erogare indennizzi a tutti gli agricoltori che esercitano le loro attività all'interno dei Parchi regionali e subiscono danni alle produzioni agricole e/o zootecniche;
13. di vietare l'introduzione di qualsiasi specie alloctona, senza individuazione di aree idonee e senza conoscere e valutare preventivamente, con specifici studi di fattibilità, eventuali ripercussioni su territorio e attività antropiche;
14. di contenere con Piani efficaci di prevenzione e prelievo il fenomeno della eccessiva presenza di selvatici (cinghiali, caprioli e lupi in primis) nel territorio dei Parchi e nelle aree limitrofe;
15. di assicurare azioni costanti di contenimento dei cinghiali e degli ungulati in genere , ricorrendo, anche ad interventi con selettori specializzati, se necessario, esterni al territorio;
16. di intervenire a livello europeo, per chiedere di non sottoporre a "de minimis" gli indennizzi per danni da selvatici all'interno dei Parchi e operare definitivamente affinché gli stessi non vengano ritenuti, aiuti di Stato, in quanto erogati per risarcire

il danno in aree sottoposte a vincolo, dove risulta preclusa la caccia;

17. di considerare altresì indennizzo e non contributo anche il risarcimento del danno avvenuto nelle aree limitrofe al territorio dei Parchi, accertato che la selvaggina risulta in Italia patrimonio indisponibile dello Stato;
18. di favorire l'attivazione di una filiera corta delle carni provenienti dalle azioni di contenimento e gestione del cinghiale;
19. di proseguire la gestione del pascolo, considerata la complessità ed eterogeneità delle attuali competenze, con i regolamenti in vigore nei vari territori. Le licenze stagionali andranno richieste direttamente agli Enti interessati. Questi ultimi avranno il solo vincolo di inviare preventivamente il calendario di pascolamento al Soggetto gestore del parco. L'ente gestore in collaborazione con gli stessi Enti locali e le Comunanze Agrarie che rilasceranno le previste licenze, potranno effettuare gli opportuni controlli sul corretto rispetto dei regolamenti da parte degli allevatori autorizzati.
20. di integrare i Piani di gestione dei Parchi Regionali, prendendo in considerazione laddove presente, la risorsa tartufo, come importante valore ambientale, culturale, sportivo, sociale ed economico del territorio;
21. di derogare per la cerca del tartufo l'obbligo previsto nei regolamenti di tenere il cane al guinzaglio. La cerca del pregiato tubero dovrà avvenire, come di fatto avviene, solo ed esclusivamente con il cane libero, sottoposto alla stretta vigilanza del tartufaio. Quest'ultimo munito di tesserino e della ricevuta del pagamento della tassa annuale relativa alla licenza e al possesso della vanghetta, risulta aver ricevuto attraverso un corso abilitante adeguata formazione in materia;
22. di prevedere la possibilità di realizzare piccoli invasi ad uso antincendio nelle zone C, garantendo altresì laddove utili, nelle zone B, zone a maggior presenza di prati e pascoli, piccoli invasi di accumulo. Nelle zone B si dovrebbe altresì prevedere, previa autorizzazione del Soggetto gestore del Parco, un'implementazione dei siti di abbeveraggio, laddove necessari, anche temporanei, per ottimizzare la distribuzione del carico degli animali sui pascoli;
23. di favorire l'utilizzo delle energie rinnovabili quali il minieolico, l'idroelettrico, le biomasse legnose, il cui impiego diffuso risulterebbe molto importante sia per l'indotto economico che per la qualificazione ambientale dei relativi territori dei Parchi;
24. di garantire adeguata diffusione agli strumenti oggetto della presente partecipazione anche attraverso le Associazioni di categoria interessate;
25. di approvare un apposito articolo che preveda un periodo transitorio di almeno 12 mesi dall'approvazione definitiva degli strumenti in oggetto, in modo da permettere la piena conoscenza e l'adeguamento alla norme in esso contenute.

Distinti saluti

Il Presidente
Matteo Bartolini

